

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

| | |
|-----------------|---|
| (PA) MAUGERI | Presidente |
| (PA) PIRAINO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) GIGLIOTTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (PA) ASTONE | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (PA) VASCELLARO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MARIA ANNUNZIATA ASTONE

Seduta del 13/07/2023

FATTO

Parte ricorrente nel 2014 ha stipulato un contratto di delegazione di pagamento, che ha anticipatamente estinto nel 2019. Il ricorso viene presentato in data 6.04.2023, dopo aver regolarmente esperito il reclamo. Il ricorrente si rivolge all'ABF per chiedere il rimborso dell'importo complessivo di Euro 937, 91, corrispondente alla quota non maturata di tutte le commissioni (finanziarie ed accessorie), nonché la quota parte del premio assicurativo non goduto, oltre agli interessi legali dall'estinzione al soddisfo

L'intermediario resistente contesta le richieste formulate da parte ricorrente in quanto il cliente in sede di conteggio estintivo sarebbe stato rimborsato, mentre i premi assicurativi non goduti sono stati rimborsati dallo stesso resistente. Chiede, pertanto, il rigetto delle richieste formulate dal ricorrente, tenuto conto dei rimborsi già ottenuti, il rigetto delle richieste di restituzione delle spese assicurative, e il riconoscimento del criterio proporzionale, quale criterio di calcolo applicabile.

DIRITTO

Il ricorrente, avendo estinto anticipatamente il contratto, chiede il rimborso di Euro 937,91, per tutte le commissioni maturate, nonché per il premio assicurativo non goduto, oltre gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo. Secondo le condizioni generali sottoscritte dalle



parti, in caso di estinzione anticipata il debitore ha diritto a un rimborso delle commissioni di gestione, dovute per tutte le prestazioni e gli oneri connessi, relativamente alle quote non maturate e alle spese incasso rata. Restano escluse, secondo tali condizioni, le spese di istruttoria, le commissioni di attivazione e gli oneri erariali. Nella fattispecie de qua dalla documentazione in atti emerge che l'intermediario ha rimborsato la somma complessiva di Euro 316,94, di cui Euro 208,32 riferiti esclusivamente alle commissioni di gestione ed Euro 108,62 come "ulteriore rimborso", senza specificazione. In ordine alla restituzione della quota delle rimanenti commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e degli oneri erariali, che costituiscono costi up front, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2017, è necessario tenere conto degli orientamenti consolidati in materia di rimborsi dovuti in caso di estinzione anticipata del finanziamento, nel quadro dell'evoluzione normativa e giurisprudenziale, registratasi intorno all'art. 125 sexies del T.U.B; tale disposizione è stata modificata dall'art. 11-octies, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106. La Corte Costituzionale è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale dell'art. 11-octies, nella misura in cui ha statuito che alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi "le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia". Il Giudice delle leggi, pronunciandosi con la sentenza n. 263/2022, accogliendo la questione sollevata, da un lato ha dichiarato *l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia»*; dall'altro ha confermato e condiviso gli orientamenti adottati dal Collegio di Coordinamento (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019), che ha interpretato l'art. 125-sexies, comma 1, TUB, in senso conforme alla sentenza Lexitor, e che ha affermato il principio di diritto, in virtù del quale: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

Per tale ragione il Collegio adito ritiene necessario - dopo la citata sentenza della Corte Costituzionale- assicurare continuità all'orientamento stabilito con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, in base alla quale anche nell'ipotesi di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni con la legge 23 luglio 2021 n. 106, ai fini del rimborso, si applica: per i costi *recurring*, il criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli *up front*, in assenza di una diversa previsione pattizia, invece il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi).

Resta esclusa invece la retrocedibilità di imposte e tasse, come affermato concordemente dai Collegi, tenuto conto delle previsioni di cui all'art. 14 CCD (recepite dall'art. 125-ter TUB) dell'art. 14 della direttiva 2008/48/CE, considerato che le imposte: a) costituiscono adempimenti imposti dalla legge, dunque sottratti all'ambito di applicazione della CCD (e della sentenza Lexitor) in quanto afferenti al diritto pubblico; b) non sono dirette a remunerare l'intermediario né sono quantificate da quest'ultimo. Ne consegue che, preso atto del suddetto vigente quadro normativo, come ridefinito dalla Corte costituzionale, e dalla consolidata giurisprudenza arbitrale in materia, le pretese di parte istante meritano

